

**RDO N. 2233209 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI, DI
CONDIZIONAMENTO ED IDRICOSANITARI PRESSO LE SEDI
DELLE DIREZIONI CENTRALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
IN ROMA**

AVVISO N. 2

Risposte a richieste di chiarimenti di interesse generale

e

**PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
ALLE ORE 12:00 DEL GIORNO 25 MARZO 2019**

Facendo seguito a delle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni operatori economici invitati si forniscono i seguenti chiarimenti di interesse generale.

- 1) I documenti denominati “offerta tecnica di sistema” ed “offerta economica di sistema” sono quelli generati dal sistema?
Dove si trova la Scheda di offerta tecnica necessaria alla generazione dell’offerta?**

L’Offerta tecnica (fac simile di sistema), così come l’Offerta economica (fac simile di sistema), sono documenti di riepilogo di offerta generati automaticamente dal Sistema MePA nel corso della procedura di risposta alla RdO che devono essere firmati digitalmente e caricati a Sistema. Non si tratta di documenti allegati alla RdO dalla stazione Appaltante ma di documenti standard del MePA, disponibili agli operatori economici solo durante e/o al termine della fase di caricamento dell’offerta.

Si segnala che l’operatore economico dovrà anche allegare i moduli di dichiarazione di offerta tecnica e di dichiarazione di offerta economica, compilati secondo i facsimile allegati nella documentazione di gara da Agenzia delle entrate.

Per ogni ulteriore informazione di dettaglio sulla gestione della procedura di risposta alla RdO si faccia riferimento al numero verde Consip indicato sul sito www.acqustinretepa.it.

2) Per la partecipazione alla RDO è richiesto un fatturato medio annuo specifico pari al doppio dell'importo a base d'asta. Quale è la corretta quantificazione economica di tale requisito?

Si conferma che, come indicato a pag. 3 del Disciplinare, per la partecipazione alla RdO è richiesto il requisito di capacità economica consistente nell'aver realizzato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione della procedura, un fatturato medio annuo specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell'affidamento pari al doppio dell'importo complessivo della RDO, inclusi gli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA.

Il fatturato medio annuo specifico richiesto per la partecipazione alla RdO è, pertanto, pari ad € 428.844,14.

Si precisa che per "fatturato medio annuo specifico" si intende il valore che si ricava dividendo per 3 l'importo del fatturato specifico realizzato nel triennio precedente alla data di pubblicazione della procedura.

3) L'attestazione SOA nella categoria OG11 può essere utilizzata per attestare il possesso del requisito di capacità economica richiesto per la partecipazione alla RdO?

La dichiarazione di possesso delle attestazioni SOA al fine dell'attestazione del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla RdO non è conforme alle prescrizioni del Disciplinare, né al modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo, per i motivi di seguito indicati.

Il DGUE, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, dà la facoltà agli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di non compilare le Sezioni B e C della Parte IV relative ai requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale se l'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti.

Premesso quanto sopra, si evidenzia, che la facoltà di cui trattasi è riferita al caso di affidamento di lavori e non all'affidamento di servizi e/o forniture. La RdO in oggetto è stata avviata sul bando MePA Servizi/servizi agli impianti (manutenzione e riparazione) e non su uno dei vari bandi di lavori presenti sul Mercato elettronico; non trattandosi, pertanto di un appalto di lavori ma di servizi, al fine della

dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione prescritti (sia di idoneità professionale che di capacità economica), si conferma che dovrà essere compilata la parte IV del DGUE, come indicato nel Disciplinare.

4) Qualora si volesse ricorrere al subappalto, è necessario indicare la terna dei subappaltatori e allegare i relativi DGUE?

Si precisa, a parziale rettifica del paragrafo “Subappalto” presente nel Disciplinare di RdO, che nel caso in cui l’operatore economico partecipante intendesse subappaltare parte del servizio oggetto dell’appalto, tale scelta dovrà essere indicata nel proprio DGUE specificando, altresì, la quota massima di servizio da subappaltare e le prestazioni che si intendono subappaltare. Nessuna altra informazione o documentazione relativa ai subappaltatori deve essere indicata o allegata all’offerta. La Stazione Appaltante procederà nei modi e nei tempi previsti ai controlli di cui all’art. 105, c. 7 e c. 18 del d.lgs. n. 50/2016.

5) Si può ricorrere all’avvalimento per quanto riguarda il requisito di capacità economica?

Si rappresenta che è ammesso il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico previsti dal disciplinare di gara. Si rimanda alla norma citata e al paragrafo del Disciplinare denominato “Modalità di compilazione del DGUE” per il dettaglio sulla documentazione da allegare all’offerta nella sezione della RDO “eventuale documentazione relativa all’avvalimento”.

6) La Certificazione EGE deve essere posseduta direttamente dall’impresa oppure è sufficiente che ne sia in possesso un tecnico esterno che collabora con l’impresa? E’ sufficiente allegare il CV, lettera d’incarico e certificato EGE del professionista incaricato?

Si conferma, come da indicazioni fornite nel Disciplinare, che nel caso in cui sia dichiarato in offerta tecnica il possesso della certificazione EGE occorrerà allegarne copia nell’apposita sezione della risposta alla RDO.

Si precisa che, trattandosi di una qualificazione di carattere personale sarà necessario, altresì, allegare documentazione idonea attestante il rapporto, esistente alla data di presentazione dell’offerta, intercorrente tra il soggetto designato e l’impresa partecipante alla procedura.

7) Il presidio è previsto per ogni sede e quindi si prevede l'impiego di 4 addetti ciascuno per ogni sede, oppure c'è un solo presidiante da utilizzare per 4 immobili?

Il servizio di presidio è svolto da un unico addetto che opera, a seconda delle necessità e delle disposizioni del D.E.C., sui 4 immobili oggetto del servizio di manutenzione.

8) Con riferimento al Responsabile del Servizio e al Responsabile Tecnico si richiedono informazioni circa:

- a) L'operatività delle due figure e l'eventuale presenza nei luoghi di esecuzione dei servizi;**
- b) La possibilità che il Responsabile Tecnico sia aziendale oppure debba essere riferito esclusivamente al servizio specifico;**
- c) La possibilità che il Responsabile Tecnico sia un consulente esterno all'azienda;**
- d) La qualificazione del Responsabile Tecnico ai sensi del dm 37/08 oppure se questi sia un referente dell'impresa che ricopre il ruolo di responsabile tecnico di commessa.**

Il Responsabile Tecnico è la figura, inserita nell'organico dell'impresa, di adeguata esperienza professionale cui è affidata la responsabilità e la direzione tecnico-organizzativa dell'attività dell'impresa stessa. Tale ruolo non si identifica necessariamente con il Responsabile Tecnico ai sensi del D.M. 37/08 e, solitamente, non coincide con il responsabile di commessa (Responsabile del Servizio) e quindi non riferibile esclusivamente al servizio di manutenzione specifico in oggetto. Il responsabile tecnico deve essere organico all'impresa e non può essere un consulente esterno.

Il responsabile di commessa, nell'ambito del presente appalto, corrisponde al Responsabile del Servizio definito nel paragrafo 2 del Capitolato Tecnico ossia la persona fisica designata dal Fornitore quale proprio referente per la gestione operativa del contratto; si tratta dunque del referente del Fornitore che ha la responsabilità di coordinare le risorse assegnate all'esecuzione del contratto e si interfaccia con il direttore dell'Esecuzione per garantire il corretto svolgimento dei servizi tecnici e l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

9) Il responsabile del servizio deve essere lo stesso che effettua il presidio?

No, sono due figure distinte. Il Responsabile del Servizio la persona fisica designata dal Fornitore quale proprio referente per la gestione operativa del contratto; si tratta dunque del referente del Fornitore che ha la responsabilità di coordinare le risorse assegnate all'esecuzione del contratto e si interfaccia con il direttore dell'Esecuzione per garantire il corretto svolgimento dei servizi tecnici e l'adempimento delle prestazioni contrattuali. L'addetto al presidio svolge invece le attività e gli interventi di manutenzione ed in particolare opera al fine di assicurare il corretto funzionamento e la continuità di esercizio degli impianti, far fronte ad attività urgenti (interventi di messa in sicurezza, interventi tampone, etc.) e svolgere, all'occorrenza, interventi di manutenzione correttiva a guasto, garantendo tempi di attivazione rapidi e tempestivi.

Al fine di concedere agli operatori economici tempi sufficienti per prendere cognizione dei chiarimenti sopra esposti e formulare la propria offerta, il termine per la presentazione delle offerte viene prorogato dalle ore 12:00 del giorno 20 marzo 2019 alle ore 12:00 del giorno 25 marzo 2019.

Si rappresenta, per ogni utilità, che ove ritenuto necessario, tutti gli operatori economici hanno la facoltà di ritirare la propria offerta e ripresentarla entro il termine di presentazione offerte sopra indicato seguendo la procedura prevista dal MePA sul sito www.acquistinretepa.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Tommaso Saraceni

Firmato digitalmente

L'originale è archiviato presso l'Ufficio emittente